



Autotrasporti, spedizioni e logistica

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

Dipendenti da aziende del comparto industriale:

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA (dipendenti da aziende del comparto industriale): PREVILOG

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 10/05/2007 ¹ | ad oggi | 1% ⁴ | retribuzione (vedi note) | 1% ⁴ | retribuzione (vedi note) | 1%; 6,91% ^{2,3} | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro.

Dipendenti da aziende del comparto artigiano:

FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO: ARTIFOND

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 21/03/2007 ¹ | 31/03/2011 | ¹ | minimi tabellari, contingenza, Edr | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 16%; 100% ^{2,3} | TFR |
| In forza dell'accordo intervenuti tra le parti istitutive in data 27/01/2011 il Fondo di riferimento per i lavoratori dell'artigianato è il Fondo Pensione FONTE con decorrenza 01/04/2011 | | | | | | | |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI): FONTE

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 01/04/2011 | ad oggi | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 16%; 100% ^{1,2} | TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Dipendenti da aziende del comparto cooperativo:

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA (dipendenti da aziende del comparto cooperativo): COOPERLAVORO

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 01/01/2003 | 31/12/2006 | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% ⁴ | retribuzione utile al calcolo del TFR |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1%; 6,91% ^{1,2} | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può

essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

1. Dipendenti da aziende del comparto industriale:

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 01/11/2006 | 31/12/2006 | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% ¹ | retribuzione utile al calcolo del TFR |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1% ³ | retribuzione (vedi note) | 1% ³ | retribuzione (vedi note) | 1%; 6,91% ⁺² | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro.

2. Dipendenti da aziende del comparto cooperativo:

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 01/11/2006 | 31/12/2006 | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% ¹ | retribuzione utile al calcolo del TFR |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1%; 6,91% ⁺² | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

3. Dipendenti da aziende del comparto artigiano:

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 01/11/2006 | 31/12/2006 | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 16% ¹ | TFR |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 16%; 100% ⁺² | TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

1. Dipendenti da aziende del comparto industriale:

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 01/04/2007 | ad oggi | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1%; 6,91% ¹ | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro.

SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

1. Dipendenti da aziende del comparto industriale:

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|---------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 01/11/2006 | 31/12/2006 | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR |
| Per i lavoratori iscritti al FASC | | | | | | | |
| 01/01/2007 | ad oggi | - | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1%; 6,91%* | retribuzione utile al calcolo del TFR |
| Per i lavoratori non iscritti al FASC | | | | | | | |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1% | retribuzione (vedi note) | 1% | retribuzione (vedi note) | 1%; 6,91%* | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro.

2. Dipendenti da aziende del comparto artigiano:

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 10/05/2007 | ad oggi | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 1% | minimi tabellari, contingenza, Edr | 16%; 100% ⁺² | TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

COOPERLAVORO

Dal 01/01/2003 il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

ARTIFOND

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| 21/03/2007 | 31/03/2011 | liberamente scelta dall'aderente | minimi, contingenza, Edr | ARTIFOND |

LABORFONDS

Dipendenti da aziende del comparto artigiano:

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|---------|------------------|---|--------------------------------|
| 01/11/2006 | ad oggi | 2%* | minimi, contingenza, Edr | ARTIFOND |
| 01/01/2007 | ad oggi | ** | base imponibile prevista dalle fonti istitutive | D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 |

* Fino al 31/12/2006 l'opzione del 2% era diretta esclusivamente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993.

** Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Dipendenti da aziende del comparto industriale/cooperativo

Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Dipendenti da aziende del comparto industriale/cooperativo

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|-----------|-------------------------|---|--------------------------------|
| 01/01/2007 | ad oggi | * | base imponibile prevista dalle fonti istitutive | D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 |

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a FOPADIVA può essere effettuato a scaglioni di mezzo punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVILOG

Dal 10/05/2007¹ possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti di aziende del comparto industriale.

(ARTIFOND) FONTE

Possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti che non sono tenuti al versamento al FASC.

09/11/2006 - Art. 5 Periodo di prova. [...] 8. Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.

COOPERLAVORO

Possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti che non sono tenuti al versamento al FASC.

09/11/2006 - Art. 5 Periodo di prova. [...] 8. Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.

LABORFONDS

Dal 01/03/2006 (con decorrenza della contribuzione 01/11/2006) possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti che non sono tenuti al versamento al FASC.

Dal 01/01/2007 possono aderire anche i lavoratori che sono tenuti al versamento al FASC, mediante la destinazione del proprio TFR ed eventualmente un contributo volontario a proprio carico.

FOPADIVA

Dal 01/04/2007 possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti che non sono tenuti al versamento al FASC.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Gli elementi della retribuzione mensile utilizzati per il calcolo della contribuzione di lavoratore e datore di lavoro sono: minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/9/1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

CCNL 12/04/1995

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:

- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- contingenza con le gradualità previste dalla legge n.297/82 per quanto concerne i 175 punti maturati dall'1 febbraio 1977 al 31 maggio 1982;
- erogazioni di cui all'art.47, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.19;
- indennità di disagio a norma dell'art.20;
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.15;
- indennità di funzione per i quadri.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di

previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Il nuovo contratto unico della logistica (CCNL 01/03/2006) prevede che per le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la previdenza complementare di settore. Dunque le condizioni e le modalità di adesione risultano differenti per il comparto artigiano e cooperativo, per i quali i fondi di riferimento sono rispettivamente ARTIFOND e COOPERLAVORO.

Contribuzione a COOPERLAVORO per il periodo antecedente al contratto unico di settore. Il CCNL faceva riferimento ad uno schema contributivo che prevedeva l'1% a carico lavoratore e un altro 1% a carico dell'azienda. Per quanto riguarda il TFR affermava che andava versato "quanto previsto dalla legge". Come noto la legge regola unicamente il versamento dell'intero TFR maturando per gli iscritti che hanno iniziato a lavorare dopo il 28 aprile del 1993. Per i restanti lavoratori è lo stesso CCNL che deve definire quanto TFR deve essere destinato al Fondo. COOPERLAVORO ha interpretato il rinvio alla legge come un riferimento al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 laddove prevede che, per essere deducibili fiscalmente, i versamenti a carico di azienda e lavoratore devono essere accompagnati da un contestuale versamento di TFR pari alla metà della somma dei due contributi, lavoratore e azienda: quindi 1% lavoratore + 1% azienda = 2%, che per essere deducibile deve essere accompagnato da un versamento minimo di TFR pari alla metà, cioè 1%. Nel silenzio delle fonti istitutive la soluzione proposta dal Fondo era l'unica plausibile per rendere fruibile subito ai lavoratori delle cooperative la previdenza complementare (fonte: COOPERLAVORO).

Lo Statuto di COOPERLAVORO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico del datore di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE

Indice:

06/12/2024 CCNL Ipotesi di accordo
18/05/2021 CCNL Accordo di rinnovo
30/05/2019 CCNL Verbale di accordo
21/01/2017 Confluenza di Previlog nel Fondo Priamo
28/09/2016 Accordo confluenza di Previlog nel Fondo Priamo
03/07/2014 CCNL Testo definitivo
27/01/2011 ARTIFOND e FONTE Accordo
18/07/2007 CCNL Accordo
21/02/2007 CCNL PREVILOG Accordo istitutivo
09/11/2006 CCNL Accordo di rinnovo
01/03/2006 CCNL Accordo di rinnovo
15/05/2003 CCNL Testo definitivo
10/12/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
18/07/2000 CCNL Accordo di rinnovo
13/06/2000 CCNL Accordo di rinnovo
11/02/1999 ARTIFOND Accordo istitutivo
12/04/1995 CCNL Testo definitivo

06/12/2024

Verbale di accordo

Addì 6 dicembre 2024 in Roma tra AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPOTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA, ANITA, FAI, ASSOTIR, FEDERLOGISTICA, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO, CNA-FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-CASARTIGIANI, CLAAI, CONFCOOPERATIVE - LAVORO E SERVIZI, LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI SERVIZI, FEDERTRASLOCHI, AITE, FIAP e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. Le OO.SS. scioglieranno la riserva sul presente accordo di rinnovo contrattuale a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 27 gennaio 2025.

Il presente contratto scadrà il 31/12/2027.

Le OO.SS. a seguito della sottoscrizione della presente ipotesi di accordo revocano lo sciopero previsto nei giorni 9-10 dicembre 2024.

ART. ... PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE VIAGGIANTE

Le Parti concordano nella necessità di sviluppare la previdenza complementare ed intendono dal presente rinnovo intraprendere un percorso premiale che ampli la platea dei soci lavoratori coperti da tale istituto. A tal fine in ragione della percentuale di retribuzione non soggetta che è propria del personale viaggiante e dunque per sostenere la contribuzione pensionistica complementare di tali lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 per il personale

viaggiante iscritto alla previdenza complementare Previdenza Cooperativa, il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5% rispetto a quanto previsto all'art. 50 della parte generale del presente CCNL. In caso di cambiamento di mansioni, anche temporaneo laddove superiore a 6 mesi, che comporti un collocamento in una mansione tra quelle non previste per il personale viaggiante il contributo sarà portato al pari di quello previsto per la mansione effettivamente svolta.

Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 1° gennaio 2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla medesima data, è elevata di un ulteriore 0,2%.

18/05/2021

Verbale di stipula

Addì 18 maggio 2021, tra l'AITI, l'ASSOESPRESSI, l'ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO, FIAP, assistite dalla CONFETRA, l'ANITA, la FAI, l'ASSOTIR, la FEDERTRASLOCHI, la FEDERLOGISTICA, la FIAP, l'UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO, la CNA-FITA, la CONFARTIGIANATO TRASPORTI, la CASARTIGIANI, la CLAAI, la CONFSCOOPERATIVE - LAVORO E SERVIZI, la LEGACOOB PRODUZIONE E SERVIZI, l'AGCI SERVIZI, l'AITE e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI.

Art. 50 - Previdenza complementare - Fondo Priamo

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 il Fondo Previlog è confluito nel Fondo Priamo che pertanto da tale data rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.

2. Le Parti convengono di destinare a Priamo, per il personale, dipendente non tenuto al versamento al FASC, le seguenti quote contributive:

- 1% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri;

- 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto precedente .

Le parti convengono altresì di destinare a Priamo, per tutto il personale dipendente a cui si applica il presente CCNL, le seguenti quote di TFR:

- per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993, una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto ;

- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di TFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti .

L'adesione alla previdenza complementare sarà volontaria ed il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico.

Per le confederazioni artigiane trova applicazione la previdenza complementare di settore .

Per le confederazioni cooperative trova applicazione esclusivamente il Fondo pensionistico complementare "Previdenza Cooperativa".

30/05/2019

Verbale di accordo

Il giorno 30/5/2019, tra l'AGCI-SERVIZI, la CONFSCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, la LEGACOOB PRODUZIONE E SERVIZI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, si è stipulato il seguente accordo .

6) Norme interpretative e finali.

Le Parti concordano di inserire, in sede di stesura definitiva del CCNL, nella Sezione Terza Cooperazione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, al Campo di applicazione, seconda riga, dopo "Legge 142/2001..." le parole: "... di disciplina del socio lavoratore ."

Per le imprese cooperative, come previsto dall'articolo 50 ultimo periodo del CCNL vigente nonché dal D.Lgs. n. 252/2005 art. 3, trova applicazione esclusivamente il Fondo pensionistico complementare "PREVIDENZA COOPERATIVA".

Con la firma del presente accordo le associazioni firmatarie hanno inteso chiudere la vertenza per il rinnovo contrattuale e superare gli eventuali contenziosi aperti per le materie contenute nel suddetto accordo, di cui le premesse sono parte integrante, fatti salvi gli accordi di miglior favore .

21/01/2017

Verbale di accordo

Il giorno 25/1/2017, tra ASSTRA, ANAV, ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFTRASPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI, FASC e FILT-CGIL, FIT-CISL,

UILTRASPORTI, si è sottoscritto l'accordo per il trasferimento collettivo degli iscritti al fondo di previdenza complementare PRE.VI.LOG al fondo di previdenza complementare PRIAMO

Le scriventi Parti Sociali istitutive di PRE.VI.LOG e di PRIAMO

- PREMesso che PRIAMO, iscritto all'albo COVIP con il n. 139, è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini .

- PRE.VI.LOG, iscritto all'albo COVIP con il n. 158, è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori addetti al settore della logistica, trasporto merci e spedizione (CCNL 29/1/2005); agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22/4/2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 1/2/2001); porti (CCNL 26/7/2005); guardie ai fuochi (accordo OO.SS lavoratori - ANGAF del 11/6/2007); lavoratori del FASC; addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario che abbiano sottoscritto specifici accordi di adesione .

- PRESO ATTO delle indicazioni della COVIP inviate a PRE.VI.LOG in data 8/4/2016 delle conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione di PRE.VI.LOG in data 14/10/2016;

- CONSIDERATI gli accordi in essere riguardanti la previdenza complementare per i lavoratori addetti al settore della logistica, trasporto merci e spedizione (e altri settori come sopra riportati) ed in conformità con l'Accordo Costitutivo stipulato in data 21/2/2007;

- CONSIDERATE le successive lettere della Presidenza di PRE.VI.LOG inviate sia alle parti istitutive di PRE.VI.LOG e PRIAMO, che allo stesso Fondo Pensione PRIAMO;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- a partire dalla data di perfezionamento delle procedure di trasferimento, PRIAMO costituirà l'unico fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori attualmente destinatari della forma pensionistica complementare PRE.VI.LOG;

- conseguentemente presso PRIAMO, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari di quest'ultimo, confluiranno collettivamente, alle condizioni e costi come oggi previsti nei singoli CCNL di provenienza le posizioni dei lavoratori dei seguenti settori iscritti a PRE.VI.LOG alla predetta data di perfezionamento delle procedure di trasferimento;

- i contenuti del presente accordo saranno comunicati agli organi competenti di PRE.VI.LOG e PRIAMO, che attiveranno le procedure necessarie al trasferimento collettivo a PRIAMO sia delle posizioni individuali degli iscritti a PRE.VI.LOG alla data di perfezionamento delle procedure di trasferimento sia delle relative risorse, garantendo un'adeguata e corretta informazione agli iscritti interessati sulle modalità di trasferimento della posizione individuale;

- ferme restando l'autonomia e le prerogative degli organi sociali di PRE.VI.LOG e PRIAMO, il processo di confluenza sarà monitorato dalle fonti istitutive attivando un canale di comunicazione con i consigli di amministrazione di entrambi i Fondi;

- Le fonti istitutive di PRE.VI.LOG si attiveranno presso i competenti organi del medesimo Fondo affinché, una volta completato il trasferimento delle posizioni individuali dei propri iscritti e definiti i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli espressamente e specificamente trasferiti a PRIAMO in virtù del presente accordo, detti organi Previlog attivino la procedura di scioglimento volontario nel rispetto dello statuto del medesimo PRE.VI.LOG e delle procedure di legge vigenti in materia .

- I Fondi interessati, anche in ragione delle indicazioni di COVIP dell'8/4/2016, forniranno al medesimo organismo di vigilanza idonea informativa riguardo alle decisioni assunte sino a definitiva conclusione di quanto previsto nel presente accordo .

Resta inteso che il Fondo Priamo in ogni caso dovrà essere tenuto indenne da ogni eventuale controversia, partita debitoria e/o responsabilità imputabili alla gestione PREVILOG .

Verbale di accordo

Le Fonti istitutive di PREVILOG, Anita, Assiterminal Assologistica, Assoport, Confetra, Confrasperto, Fai, Federagenti, Fedespedi, Fedit, Unital, Fasc, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti hanno deliberato, in data 28/9/2016, la confluenza del Fondo Pensione PREVILOG nel Fondo Pensione PRIAMO, conferendo mandato agli Organi gestionali del Fondo di dare attuazione a tale determinazione .

Stante la scadenza prossima dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ed in relazione all'accordo stipulato in data odierna che si allega, si rende necessario assicurare in questa fase una continuità gestionale, volta a realizzare il progetto sopra evidenziato .

Per tale motivo, le Parti Istitutive di PRE.VI.LOG dispongono

che il mandato in corso degli Organi di Amministrazione del Fondo Pensione PRE.VI.LOG venga prorogato, per il tempo necessario a completare il processo di confluenza di PRE.VI.LOG verso PRIAMO .

28/09/2016

Verbale di accordo

Il giorno 28/9/2016, ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFETRA, FEDESPEDI, FEDERAGENTI, CONFTRASPORTO, FAI, FEDIT, UNITAI, FASC e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, le parti istitutive di Previlog, si sono incontrate a seguito della nota COVIP dell'8 aprile u.s. facendo seguito ai precedenti incontri di cui all'ultimo del 22 giugno scorso. Le suddette parti hanno convenuto quanto segue:

1) viene individuato nel Fondo Priamo il fondo nel quale confluirà Previlog alle condizioni e costi previsti ad oggi nei singoli CCNL di provenienza;

2) viene dato mandato alla Presidenza di Previlog di espletare tutte le procedure necessarie e conseguenti per attuare il percorso di confluenza tenendo conto dei relativi obblighi di legge e statutari.

03/07/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/7/2014, tra l'Associazione Italiana Trasporti Eccezionali (AITE), l'Associazione Imprese Traslocatori Italiani (AITI), l'Associazione Nazionale Corrieri Espressi (ASSOESPRESSI), l'Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali (ASSOLOGISTICA), la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI), la Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT), la Federazione Italiana Spedizionieri Industriali (FISI), la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (TRASPORTOUNITO FIAP), assistite dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA), l'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), la Federazione Autotrasporti Italiani (FAI), la Federazione Traslocatori Italiani (FEDERTRASLOCHI), la Federazione della Logistica (FEDERLOGISTICA), la Federazione Italiana Autotrasporti Professionali L. (FIAP), l'Unione Imprese Trasporti Automobilisti (UNITAI), assistite dalla Confederazione Trasporto, Spedizioni e Logistica (CONFTRASPORTO), la CNA Fita - Unione Nazionale Imprese di Trasporto, la CONFARTIGIANATO Trasporti, la CASARTIGIANI, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI) e la FILT-CGIL, la FIT-CISL si è sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminali, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

Premessa

[...]

Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'art. 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Cooperlavoro. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo "Fondcoop".

Art. 50 Previdenza complementare - Previlog

1. Le parti convengono che il fondo pensione Previlog (Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica) di cui all'accordo istitutivo del 21/2/2007 rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.

2. Le Parti convengono di destinare a Previlog, per il personale dipendente non tenuto al versamento al FASC, con decorrenza 1/11/2006 le seguenti quote contributive:

- 1% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/9/1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri;

- 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto precedente.

Le parti convengono altresì di destinare a Previlog, per tutto il personale dipendente a cui si applica il presente CCNL, le seguenti quote di TFR:

- per i lavoratori già occupati al 28/4/1993, una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturato nel corso

dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto ;
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993, la quota di TFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti .
L'adesione alla previdenza complementare sarà volontaria ed il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico.
Per le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la previdenza complementare di settore.

Art. 55 Contratto di lavoro a tempo determinato

[...]

20. La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.

Art. 66 Previdenza per le aziende del terziario - Fasc

[...]

- Nota a verbale della CONFETRA -

Per le imprese non destinatarie del presente articolo scattano integralmente gli obblighi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 così come attuato dall'art. 50 del presente CCNL (Previlog).

27/01/2011

Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell'artigianato da ARTIFOND a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te.

In data 27/1/2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato Imprese
- in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare ;
- in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3/6/2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claii e Cgil, Cisl, Uil
- in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30/11/2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claii, Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil
tra le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:
Confartigianato Autoriparazione
Confartigianato Meccanica
Confartigianato Impianti
Confartigianato Moda
Confartigianato Orafi
Confartigianato Alimentazione
Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità
Confartigianato Estetista
Confartigianato Acconciatori
Confartigianato Marmisti
Confartigianato Occhialeria
Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I.
Confartigianato Grafici
Confartigianato Fotografi
Confartigianato ANEL Pulitintolavanderie
Confartigianato Ceramica
Confartigianato chimica, gomma e plastica
Confartigianato Legno
Confartigianato Arredo
Confartigianato Tappezzeria
le Unioni della CNA:
CNA Alimentare
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Benessere e Sanità
CNA Comunicazione e Terziario Avanzato
CNA Costruzioni

CNA Federmoda
CNA Installazione di Impianti
CNA Produzione
CNA Servizi alla Comunità
CNA FITA
la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;
la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ;
la CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani , con l'intervento della
FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali
FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie
SNA
Federazione nazionale alimentaristi
Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai
Federazione nazionale chimici e plastici ;
la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane , con
l'intervento di
FEDERNAS
UNAMEM

e

le Federazioni di categoria della CGIL :

FILCAMS-CGIL
FILCTEM-CGIL
FILLEA-CGIL
FILT-CGIL
FIOM-CGIL
FLAI-CGIL
SLC-CGIL;

le Federazioni di categoria della CISL :

FAI-CISL
FEMCA-CISL
FILCA-CISL
FIM-CISL
FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL
FIT-CISL

le Federazioni di categoria della UIL :

FENEAL
UILA
MLCEM
UILM
UILCOM
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS;

la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro ;

la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori ;

la UIL, Unione italiana del lavoro ;

SI CONCORDA:

- di individuare nel fondo pensione complementare Fon.Te. il fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il fondo pensione ARTIFOND;

- di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli, attuali iscritti ad Artifond verso FON.TE, nonché di adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della CO VIP, considerando quanto già previsto dall'Accordo interconfederale del 30/11/2010;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di definire e realizzare, unitamente al Consiglio di Amministrazione del fondo pensione Fon .Te., tutte le procedure necessarie a garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di trasferimento della posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te senza soluzione di continuità;

- di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipendenti in caso di iscrizione al fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e i livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, prevedendo - come previsto dal D.Lgs. 252/2005 - l'integrale destinazione del TFR maturando

in caso di iscrizione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a carico del datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in caso di iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il fondo Fon .Te.;

- che la quota di iscrizione e di associazione dei lavoratori dell'artigianato al fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica , sarà quella determinata dal fondo Fon .Te. stesso per tutti i suoi iscritti ;
- che il fondo pensione Artifond dovrà, successivamente al trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di Amministrazione stesso , anche sulla base delle indicazioni del Service Amministrativo ;
- che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20/4/2011 mediante accreditamento al fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a favore del Fondo pensione Fon .Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva CO VIP; - che a far data dall'1/4/2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad effettuare gli adempimenti necessari presso il fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31/3/2011 il fondo pensione ARTIFOND non raccoglierà nuove adesioni ;
- che la realizzazione di tale processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso FONTE potrà realizzarsi solo previa messa a disposizione del Fondo Artifond delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi lino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del fondo, consapevoli che in caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea dei delegati del 3/12/2010, è tenuto a convocare nuovamente l'Assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 31/1/2011;
- le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare .

18/07/2007

Previdenza

Le parti convengono che, in occasione del rinnovo del vigente CCNL, una parte degli aumenti economici sarà destinata al finanziamento della previdenza complementare. A tal fine si conviene di attivare dal prossimo mese di settembre un confronto per la ridefinizione complessiva dell'assetto della previdenza complementare che riguardi tanto Previlog quanto Fasc.

21/02/2007

Verbale di accordo

Il giorno 21/2/2007, le seguenti associazioni datoriali di categoria: ANITA; ASSITERMINAL; ASSOLOGISTICA; ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI; CONFETRA; CONFTRASPORTO; FAI; FEDERAGENTI; FEDESPEDI; FEDIT; UNITAL; e le Federazioni Nazionali dei Trasporti FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI; e il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi, (denominato FASC) sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 252/05 che attribuisce la qualifica di fonte istitutiva a "gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30/6/1994 n. 509, e 10/2/1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); hanno stipulato il presente accordo costitutivo del fondo complementare pensionistico per i lavoratori della logistica denominato PREV .I.LOG..

In attuazione di quanto previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro dei settori :

- logistica, trasporto merci e spedizione;
- agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi ;
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica ;
- porti.

Concordano di costituire, ai sensi del D.lgs. 5/12/2005, n. 252 il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori della Logistica.

Potranno altresì aderire al Fondo, previo accordo, i lavoratori ai quali si applicano contratti nazionali collettivi affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).

Inoltre sono destinatari del fondo anche i lavoratori dipendenti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC .

Sono altresì destinatari del Fondo pensione PREV.I.LOG. i lavoratori cui si applicano i contratti dei settori sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

Il Fondo è costituito al fine di contribuire a un loro più elevato livello di copertura previdenziale attraverso l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema generale di previdenza obbligatoria pubblica.

Detto Fondo istituito ai sensi del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252 e sue successive modificazioni e integrazioni, è denominato "Fondo pensione PREV.I.LOG", è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale e non avrà fine di lucro.

Il Fondo pensione PREV.I.LOG, è costituito come Associazione riconosciuta.

La Sede Legale e operativa del Fondo pensione PREV.I.LOG è via Tommaso Gulli, 39 - 20147 Milano, presso gli uffici del FASC, sarà dotato di adeguati locali e strumenti di lavoro autonomi e inoltre il FASC, nella sua qualità di Parte Costitutiva, fornirà i servizi di collettore contributivo e di contabilità nonché ogni altro servizio fosse necessario nella fase di start up, al fine di garantire la maggior efficienza ed economicità possibili.

Per le spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo pensione PREV.I.LOG viene previsto un contributo "una tantum" a carico di ciascuna Associazione datoriale pari a euro 12.000.= (dodicimila). Detti importi verranno versati secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione costituito del Fondo pensione PREV.I.LOG, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dall'atto di costituzione del Fondo per un importo pari a 6 mila euro e per gli ulteriori 6 mila euro al momento dell'autorizzazione.

Il Fondo sarà amministrato nella fase provvisoria da un Consiglio di Amministrazione costituito da 24 componenti, di cui 11 nominati dalle Associazioni datoriali (uno per Associazione) stipulanti il presente accordo, 11 nominati dalle OO.SS. stipulanti e 2 nominati dal FASC, comunque nel rispetto della pariteticità tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le spese relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'Assemblea dei Delegati sono a carico delle Associazioni/Organizzazioni sopraindicate.

I contenuti del presente accordo vengono recepiti nello statuto del costituendo Fondo pensione PREV .I.LOG.

09/11/2006

[...]

Le parti hanno inteso con il presente rinnovo dei CCNL autotrasporto merci-spedizioni e Assologistica dare vita al contratto unico della logistica, trasporto merci e spedizione. A tal fine, la struttura del CCNL è composta da una parte generale comune e da una parte speciale divisa in due sezioni. Le parti si impegnano, in sede del prossimo rinnovo contrattuale, ad unificare tutti gli articoli che non rappresentino specificità settoriali.

Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del testo del CCNL. Il costo della stampa del CCNL sarà a carico delle imprese.

Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali

[...]

Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'articolo 35 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Cooperlavoro.

Art. 5 Periodo di prova

[...]

8. Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 35 Previdenza complementare

Le Parti convengono di destinare, per il personale dipendente non tenuto al versamento al Fasc, con decorrenza 1/11/2006 le seguenti quote contributive:

- 1% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/9/1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri;

- 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile di cui al punto precedente ;

- una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993, la quota di TFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti.

Ai fini del primo comma, le parti entro il 30/9/2006 individueranno di comune accordo il fondo complementare di previdenza a cui aderire.

A tal fine viene istituito un gruppo paritetico composto da dodici membri di cui sei di parte sindacale e sei di parte aziendale. Entro la suddetta data le parti interessate stabiliranno le modalità dell'eventuale destinazione del TFR per il personale dipendente tenuto al versamento al FASC .

L'adesione alla previdenza complementare sarà volontaria ed il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico. Per le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la previdenza complementare di settore .

01/03/2006

Verbale di accordo

Il giorno 1/3/2006 tra AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA, AITE, ASSTRI, ECOTRAS, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI assistite dalla CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST-LEGACOOOP, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE, FIAP/M, FITA-CNA, PRODUZIONE e SERV.LAV.-AGCI, SNA-CASARTIGIANI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI è stato stipulato il presente verbale di accordo .

Le parti hanno inteso con il presente rinnovo dei CCNL autotrasporto merci-spedizioni e Assologistica dare vita al contratto unico della logistica , autotrasporto e spedizione.

A tal fine hanno valore generale tutti gli articoli nuovi, le novazioni parziali sostituiscono i commi degli articoli individuati.

In sede di stesura le parti individueranno le modalità ed i tempi per la completa unificazione contrattuale. In particolare risultano per Assologistica novati gli artt. 1, 12, 53, 63, 64, 65, 67, 68 e modificati parzialmente gli artt. 2, 9, 16, 28, 51.

Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del testo del CCNL. Il costo della stampa del CCNL sarà a carico delle imprese .

Art. 44 Previdenza complementare

Le Parti convengono di destinare, per il personale dipendente non tenuto al versamento al Fasc, con decorrenza 01/11/2006 le seguenti quote contributive:

- 1% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/9/1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri;

- 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile di cui al punto precedente ;

- una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto .

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993, la quota di TFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti .

Ai fini del primo comma, le parti entro il 30/9/2006 individueranno di comune accordo il fondo complementare di previdenza a cui aderire.

A tal fine viene istituito un gruppo paritetico composto da dodici membri di cui sei di parte sindacale e sei di parte aziendale. Entro la suddetta data le parti interessate stabiliranno le modalità dell'eventuale destinazione del TFR per il personale dipendente tenuto al versamento al FASC .

L'adesione alla previdenza complementare sarà volontaria ed il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico.

Per le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la previdenza complementare di settore.

15/05/2003

- Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali -

[...]

Per quanto attiene infine la forma attuativa nella cooperazione dei trattamenti di previdenza complementare definiti nel presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL ribadiscono impegni già assunti e sottoscritti in riferimento al Fondo Pensione Cooperlavoro .

[...]

In data 27 giugno 2002 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa di cui alla presente dichiarazione congiunta .

01/12/2002

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 44 del CCNL le parti convengono, per il personale dipendente da aziende che non versano contributi al FASC o che non sono già coperti da esistenti forme di previdenza complementare, di attivare, a partire dal mese di gennaio 2003 un confronto utile concordare la forma attuativa della previdenza complementare.

18/07/2000

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti convengono, per il personale dipendente da aziende che non versano contributi al Fondo nazionale di previdenza di cui al D.lgs. n. 509/94 di destinare 1% della retribuzione di cui all'art. 15, a carico delle imprese e la stessa quota a carico del lavoratore, a titolo di previdenza complementare secondo le normative vigenti, nonché la percentuale di TFR, stabilita dalla legislazione vigente .

Le parti concorderanno altresì , di comune accordo la forma attuativa della previdenza complementare .

(Testo su trasformazione FASC).

13/06/2000

Per quanto attiene infine la forma attuativa nella cooperazione dei trattamenti di previdenza complementare definiti nel presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OOSS firmatarie il presente CCNL ribadiscono impegni già assunti e sottoscritti in riferimento al Fondo Pensione COOPERLAVORO .

11/02/1999

Accordo per la costituzione del Fondo pensione intercategoriale nazionale per i dipendenti del settore artigiano-ARTIFOND

In data 11 febbraio 1999, in Roma, viale Lubin 2, presso la sede del CNEL,

tra

- le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:

FNAM - Federazione nazionale artigiani metalmeccanici

FNAIL - Federazione nazionale artigiani installatori di impianti

Federazione nazionale della moda

Associazione nazionale orafi, argentieri, orologiai ed affini

FEDAL - Federazione nazionale dell'alimentazione

Confartigianato trasporti

Associazione nazionale estetiste

Associazione nazionale acconciatori

Associazione nazionale marmisti

Associazione nazionale produttori occhiali
Fe.Na.Od.I. - Federazione nazionale odontotecnici italiani
Associazione nazionale grafici
Associazione nazionale fotografi e videoperatori
Associazione nazionale imprenditori copisterie , eliografie, legatorie
Associazione nazionale imprenditori lavanderie
Associazione nazionale ceramica
Associazione nazionale chimici , plastici
Associazione italiana artigiani legno e arredamento
Associazione nazionale tappezzeri
Associazione nazionale dell'arredo urbano

- le Associazioni di mestiere della CNA :

AIRA
ANIM
ANPEC
Associazione tessile abbigliamento
Associazione podologica italiana
ASPEL
Associazione nazionale artigianato artistico
Assomeccanica
Assopulizie
Federationconciatori
Federestetica
Federpalestre
FIAAL Associazione agroalimentare
FITA
FNALA
GRAFICA
ILMA
SATLA
SIAF
SNO
Trasporto persone
Associazione sarti

- la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;

- la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ;

- la CASA, Confederazione autonoma sindacati artigiani , con l'intervento della:

FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali
FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie
SNA
Federazione nazionale alimentaristi
Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi , tipografi e cartai
Federazione nazionale chimici e plastici ;

- la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane , con l'intervento di:

FEDERNAS
UNAMEM
ANVI
ANTLO
e

- le Federazioni di categoria della CGIL :

FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL
FILLEA-CGIL
FILT-CGIL
FILTEA-CGIL
FIOM-CGIL
FLAI-CGIL
SLC-CGIL;

- le Federazioni di categoria della CISL :

FAT-CISL
FILCA-CISL
FILTA-CISL
FIM-CISL
FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL
FIT-CISL
FLERICA-CISL;

- le Federazioni di categoria della UIL :

FENEAL
UILA
UILCER
UILM
UILSIC
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS;

- la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro ;
- la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori ;
- la UIL, Unione italiana del lavoro ;

- Vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- In conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai c.c.n.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare ;
- Vista l'intesa interconfederale 8 settembre 1998, che si allega,
si concorda di istituire ARTIFOND, Fondo pensione complementare intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale , con sede provvisoria in Roma.

[...]

Allegato 2

Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per ARTIFOND

[...]

J) Autotrasporto

- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali .

Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

12/04/1995

Art. 44 - Previdenza complementare

1. Per i lavoratori per i quali le imprese non hanno obblighi contributivi verso il Fondo Nazionale di Previdenza, ora costituito in fondazione, a norma del D.Leg. n.509/1994, le imprese stesse verseranno contributi a tale fondazione nei modi e termini qui di seguito specificati .

2. Il finanziamento sarà costituito inizialmente da una quota del 15 per cento da detrarsi dalle somme che

matureranno a titolo di T.F.R. a partire dalla data in cui avrà effetto l'obbligo contributivo, e successivamente da ulteriori quote del T.F.R., nonché da contributi a carico dei lavoratori e delle imprese, nelle misure e secondo uno scadenario che saranno fissati in occasione del contratto nazionale sull'adeguamento della parte economica stabilita col presente contratto.

3. Il finanziamento di cui al punto precedente, esclusivamente finalizzato alla previdenza complementare, dovrà conseguire la progressiva armonizzazione con i livelli contributivi versati all'attuale Fondo.

4. Tale obbligo contributivo sarà attuato secondo la nuova disciplina sulla previdenza complementare in corso di elaborazione, e avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1998.

5. Il suo adempimento è tuttavia subordinato all'approvazione, dalle parti contraenti, della proposta di convenzione per la previdenza complementare, che la fondazione dovrà elaborare a norma dell'art.6, lett.c) del suo nuovo statuto; in mancanza di tale convenzione le parti concorderanno un istituto sostitutivo al quale dovranno essere versati i contributi dal momento del raggiungimento dell'accordo.

6. Le parti convengono di impegnarsi per favorire la soluzione di ogni controversia sugli obblighi contributivi verso il Fondo Nazionale di Previdenza, mediante incontri tra i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, quelli del Fondo Nazionale di Previdenza e delle Organizzazioni sindacali, prima che abbiano effetto le clausole suddette.
